



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini e l'on. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati rispettivamente Ministro dell'università e della ricerca e Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante l'approvazione del *“Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTO in particolare l'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che:

- (comma 588). *“È concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027 in favore dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all'acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del progetto «Campus universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.”*
- (comma 589) *“le modalità di attuazione del comma 588 sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i termini di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca del contributo nel caso in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato.”*

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 recante la *“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”*;





Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che le sopraindicate risorse sono stanziare sul capitolo 7266, pg. 8, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il formale concerto del Ministro dell'economia e delle finanze (prot. n. 34434 del 24 luglio 2025, acquisito con prot. n. 7542 del 25 luglio 2025);

RITENUTO di dover definire le modalità di attuazione ed i termini di realizzazione degli interventi previsti in favore dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, nonché le modalità di revoca delle sopraindicate risorse nel caso di mancato rispetto dei termini;

DECRETA

Art. 1
(Modalità di attuazione)

1. Il contributo concesso all'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria (nel seguito Università), ai sensi dell'art. 1, commi 588 e 589, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (capitolo 7266 pg. 8), pari complessivamente a € 4.000.000 (1.000.000 per l'anno 2025, 2.000.000 per l'anno 2026 e 1.000.000 per l'anno 2027) è finalizzato all'acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del progetto «Campus universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria, secondo le modalità indicate nei successivi commi.
2. L'Università presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca un programma di acquisizione e di ristrutturazione degli immobili destinatari degli interventi, sulla base delle indicazioni operative fornite dalla competente Direzione generale entro 30 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, che stabilisce anche il termine per la presentazione del programma.
3. Il programma di acquisizione dovrà contenere almeno un preliminare d'acquisto registrato degli immobili, ovvero un atto di concessione ad uso perpetuo e gratuito a favore dell'Ateneo. Il programma di ristrutturazione, corredato dal CUP, dovrà contenere almeno un progetto di fattibilità con annesso il quadro economico e il cronoprogramma. Il programma dovrà dare dimostrazione della funzionalità degli interventi rispetto agli obiettivi di cui al comma 1 e della congruità dei costi da sostenere in relazione agli obiettivi da conseguire e alle risorse stanziare, ferma restando la possibilità di cofinanziamento degli interventi a carico del bilancio dell'Ateneo o di soggetti pubblici e privati.
4. L'assegnazione del contributo di cui al comma 1 all'Università è subordinata alla valutazione favorevole in ordine alla funzionalità del programma e alla congruità dei costi da parte di una apposita Commissione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di 3 componenti, nominata con decreto del Segretario generale del Ministero dell'Università e della Ricerca.





Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. L'erogazione delle somme corrispondenti alla prima annualità del contributo avviene a titolo di anticipazione a seguito della valutazione positiva di cui al comma 4. L'erogazione delle somme successive avviene, fino al 90%, sulla base dei pagamenti rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 entro i limiti dello stanziamento annualmente disponibile. In presenza di co-finanziamenti da altre fonti, l'erogazione sarà effettuata in proporzione al valore complessivo del finanziamento destinato al progetto. Il saldo del restante 10% viene erogato successivamente al collaudo e al rilascio delle certificazioni previste.

Art. 2

(Termini di realizzazione degli interventi e modalità di revoca)

1. L'Università è tenuta alla realizzazione degli interventi ed al relativo collaudo entro tre anni dalla assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 4. Per sopravvenuti o motivati impedimenti oggettivi può richiedere il differimento dei termini di cui al comma 1 per non oltre un biennio.
2. L'Università può altresì richiedere per esigenze sopravvenute la rimodulazione degli interventi programmati da concludersi entro i termini di cui al comma 1 ferme restando le finalità stabilite dalla legge e previa valutazione positiva della Commissione di cui all'art. 1, comma 4.
3. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca.
4. L'Università è altresì tenuta al mantenimento e all'utilizzo dell'opera per le finalità stabilite dalla legge. A tal fine l'Università provvede a comunicare annualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca, secondo modalità operative dallo stesso definito, i dati relativi all'utenza fruitrice del "Campus universitario del Mediterraneo".
5. Il mancato utilizzo dell'opera riscontrato anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 4, l'alienazione o il venire meno della concessione sugli immobili sede del Campus comportano la revoca del finanziamento con provvedimento della competente Direzione generale.
6. L'Università provvede, non oltre 90 giorni dal provvedimento di revoca di cui ai commi 3 e 4, al versamento delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato. In difetto, si provvede al recupero delle somme a valere sulle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario spettanti all'Ateneo e al relativo versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
On. Giancarlo Giorgetti

